

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **68/1987** (ECLI:IT:COST:1987:68)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **11/02/1987**; Decisione del **25/02/1987**

Deposito del **02/03/1987**; Pubblicazione in G. U. **18/03/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4099**

Atti decisi:

N. 68

ORDINANZA 25 FEBBRAIO 1987-2 MARZO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 612 codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1981 dal Pretore di Fondo nel procedimento civile vertente tra Ladurner Agnes e Gamper Josef iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che:

1.1. - Con ordinanza emessa il 13 ottobre 1981 (notificata il 21 e comunicata il 28 successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1981 e iscritta al n. 780 R.O. 1981) sulla opposizione all'esecuzione del decreto n. 4/80 del Tribunale per i minorenni di Trento, che aveva tra l'altro puntualizzato i tempi e i modi nel rispetto dei quali il figlio minore Thomas, affidato alla madre, poteva incontrare il padre Josef, il Pretore di Fondo dichiarò non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 612 c.p.c., in relazione agli artt. 2, 3 e 13 Cost., là dove non esclude la propria applicabilità all'esecuzione forzata relativa ad obblighi di fare nascenti da provvedimenti giurisdizionali adottati in tema di affidamento di figli minori, nella specifica ipotesi di opposizione del minore "oggetto-soggetto" dell'obbligo di fare.

1.2. - In questa sede nessuna delle parti si è costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Nell'adunanza dell'11 febbraio 1987 in camera di consiglio ha svolto relazione il giudice Andrioli.

Considerato che:

3. - In disparte il rilievo, sottolineato nella ultima battuta dell'ordinanza di rimessione, che "Una normativa che preveda norme particolari per l'esecuzione forzata, in subietta materia, o che comunque riveda le norme attualmente in vigore sarà sicuramente bene accolta anche da tutti coloro che operano in questo delicato settore dell'attività giudiziaria e assistenziale", la questione è inammissibile perché coinvolge l'art. 612 e non l'art. 613 (Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione), nel quale sarebbe sussumibile la resistenza del minore all'attuazione forzata del decreto del Tribunale per i minorenni di Trento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'incidente di legittimità costituzionale dell'art. 612 c.p.c., sollevato dal Pretore di Fondo con ordinanza 13 ottobre 1981 (n. 780 R.O. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.